MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 3

Linee guida in materia in salute e sicurezza

I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Versione in vigore dal 29 luglio 2023, non più in vigore dal 24 settembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-in-caso-di/art-3-linee-guida-in-materia-in-salute-e-sicurezza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it